

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Laura Cosentini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2013 promossa da:

SOCIETA' CORRENTISTA E FIDEIUSSORE

Contro

-parte attrice-

BANCA

-parte convenuta-

CONCLUSIONI Per parte attrice:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione,

a) nel merito:

- revocare perché illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n. omissis -R.G. n. (omissis) del 10/31.07.2013;
- accertare e dichiarare che la BANCA ha calcolato ed addebitato trimestralmente al conto corrente intestato alla SOCIETA' s.r.l. per il quale è causa, interessi passivi con il sistema anatocistico in violazione dell'art. 1283 c.c.; ha con la medesima scadenza indebitamente applicato le commissioni di massimo scoperto;
- dichiarare pertanto l'invalidità e/o la nullità parziale del contratto per il quale è causa, intercorso fra SOCIETA' s.r.l. e BANCA, in particolar modo in relazione:
 - a) alle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale per contrasto con l'art. 1283 c.c.;
 - b) alla clausola di previsione della commissione di massimo scoperto;
 - c) all'eventuale applicazione di interessi superiori al tasso soglia di usura;

b) in via riconvenzionale, nel merito:

- rideterminare il saldo dei c/c per cui è causa alla data del 10.05.2013 e condannare la BANCA al pagamento a favore di SOCIETA' S.r.l. dell'eventuale saldo attivo del conto corrente, oltre interessi fino all'effettivo saldo, ovvero ridurre il saldo passivo della correntista a favore della BANCA;

c) ancora in via riconvenzionale, nel merito:

- dichiarare l'inadempimento contrattuale della BANCA per aver illegittimamente operato la riduzione e poi la revoca improvvisa ed immotivata, e pertanto senza giusta causa (c.d. "abusiva"), dell'affidamento a suo tempo concesso sul conto corrente e per aver effettuato una illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- accertare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della BANCA per aver fatto sorgere nella Società correntista il ragionevole convincimento di poter contare su una concessione di credito, infine negandolo;
- accertare la responsabilità della BANCA a per aver illegittimamente iscritto ipoteca su beni di proprietà del fideiussore, Sig. (omissis), benché da tempo costituiti in fondo patrimoniale e nella piena consapevolezza dell'estraneità del credito asseritamente vantato ai bisogni della famiglia del fideiussore;
- conseguentemente, condannare la BANCA a risarcire alla Società s.r.l. e ai Sig. (omissis) i danni tutti derivati dai fatti e dai comportamenti dell'Istituto, come sopra dichiarati e accertati, nella misura che risulterà in corso di causa o apparirà di giustizia, comunque in misura non inferiore all'importo di € 50.000,00;

d) ancora in via riconvenzionale, nel merito:

- dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria richiesta dalla BANCA in data 11.09.2013 a carico del Sig. (omissis) e conseguentemente ordinare al Conservatore dell'Ufficio Provinciale di Milano - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, l'annotazione di cancellazione totale dell'ipoteca iscritta il giorno 11.09.2013 ai nn. omissis Reg. Gen. e omissis Reg. Part.;

e) ancora in via riconvenzionale, nel merito, in via subordinata rispetto alla domanda sub d):

- in accoglimento della domanda di riduzione di ipoteca, ordinare la cancellazione parziale dell'iscrizione ipotecaria richiesta dalla BANCA in data 11.09.2013 a carico del Sig. (omissis) relativamente al bene censito al N.C.E.U. del Comune di Vimodrone, omissis, o comunque ad uno dei due beni ipotecati, e conseguentemente ordinare al Conservatore dell'Ufficio Provinciale di Milano - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, l'annotazione di restrizione beni o cancellazione parziale dell'ipoteca iscritta il giorno 11.09.2013 ai nn. omissis Reg. Gen. e omissis Reg. Part., relativamente al bene censito al N.C.E.U. del Comune di Vimodrone, (omissis), o — in ulteriore subordine - al bene censito al N.C.E.U. del Comune di omissis;

in via istruttoria:

- ammettere C.T.U. avente ad oggetto i seguenti quesiti:

a) ricostruisca il C.T.U. l'intero rapporto del conto corrente per cui è causa, mediante l'indicazione di tutti i saldi per valuta giornalieri;

b) depuri il C.T.U. il conto corrente, come sopra ricostruito, da interessi, spese, c.m.s. e qualunque altro onere addebitato / accreditato dall'Istituto nel corso del rapporto, al fine di ottenere il saldo giornaliero in linea capitale;

c) successivamente, proceda il C.T.U. alla rielaborazione di interessi passivi e interessi attivi;

d) indichi e computi il C.T.U. le spese a carico del cliente (inclusa la sola spesa di chiusura del 31/12 di ogni anno), con esclusione della commissione di massimo scoperto;

e) gli importi di cui sopra dovranno essere calcolati e successivamente addebitati solo al termine del rapporto di conto corrente (assenza di capitalizzazione);

f) verifichi il C.T.U., periodo per periodo, il superamento dei tassi soglia di usura quanto agli interessi debitori effettivamente addebitati, tenuto conto dell'incidenza della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e di ogni altra commissione o remunerazione a favore della BANCA e in tal caso escluda totalmente gli interessi del periodo;

- ammettere - solo occorrendo - C.T.U. per la valutazione degli immobili di proprietà del Sig. (omissis) censiti al N.C.E.U. del Comune di Vimodrone, (omissis), e (omissis);

- ammettere prova per testi sulle circostanze risultanti dai seguenti capitoli di prova:

- 1) vero che il giorno 07.06.2012 il Signor (omissis), Gestore del settore Commerciale della Filiale di Milano, (omissis), della BANCA, proponeva a SOCIETÀ S.R.L., in persona del Sig. (omissis), in alternativa, o il rinnovo della linea di credito di € 50.000,00 già esistente, o la trasformazione della detta linea di credito in un finanziamento chirografario a medio/lungo termine di € 100.000,00, per estinguere la linea di credito esistente e per garantire alla correntista liquidità aggiuntiva;

- 2) vero che nell'occasione di cui al capitolo che precede SOCIETÀ S.R.L. riceveva assicurazione da parte del Gestore Commerciale della BANCA, Filiale di Milano - omissis, Signor (omissis), che non vi erano problemi quanto al rinnovo oppure alla proroga dell'affidamento di euro 50.000,00 concesso alla correntista, e veniva raccomandato solamente un incremento della movimentazione;

- 3) vero che con n. 2 e-mail del 07.06.2012, su richiesta della BANCA, Società trasmetteva al Signor (omissis) di BANCA la documentazione informativa per la concessione del finanziamento a medio/lungo termine (cinque anni) di euro 100.000,00, di cui si era parlato durante la riunione del medesimo giorno 07.06.2012 con il medesimo Signor (omissis), come da documenti che si rammostrano al teste (docc. 5-6);

Sentenza, Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini, 14 luglio 2016

- 4) vero che il Sig. (omissis) nella terza settimana di settembre 2012 sollecitava telefonicamente la delibera del finanziamento di cui si era discusso il 07.06.2012 e il Signor (omissis) rispondeva che l'iter della delibera si sarebbe potuto completare il giovedì successivo, perché l'organo deliberante si sarebbe riunito il mercoledì;
- 5) vero che nella seconda settimana di ottobre 2012 il Sig. (omissis) sollecitava nuovamente per telefono il Signor (omissis), il quale rispondeva che la delibera per la concessione del finanziamento non era ancora stata presa;
- 6) vero che nella seconda settimana di ottobre 2012 il Sig. (omissis) apprendeva che il Signor (omissis) era stato trasferito ad altra sede;
- 7) vero che in data 16.10.2012 (ore 17,24) SOCIETÀ S.R.L. trasmetteva al Signor (omissis) di BANCA, nel frattempo subentrato al Sig. (omissis), la e-mail che si rammostra al teste (doc. 8);
- 8) vero che in data 16.10.2012 (ore 18,02) SOCIETÀ S.R.L. inviava al Signor (omissis) la e-mail che si rammostra al teste (doc. 10);
- 9) vero che lo stesso giorno 16.10.2012 (ore 18,31) SOCIETÀ S.R.L. trasmetteva al Signor (omissis) l'ulteriore e-mail che si rammostra al teste (doc. 11);
- 10) vero che il giorno 17.10.2012 SOCIETÀ S.R.L. trasmetteva al Signor (omissis) l'e-mail che si rammostra al teste (doc. 12);
- 11) vero che in risposta ad e-mail 26.10.2012 di SOCIETÀ S.R.L. il Signor (omissis) inviava e-mail in pari data e tali sono i documenti che si rammostrano al teste (docc. 13-14);
- 12) vero che in data 12.12.2012 si teneva una riunione tra il Sig. (omissis) e n. tre responsabili di BANCA, durante la quale il Sig. (omissis) protestava per l'entità del tasso debitore, per la riduzione unilaterale del fido da parte della BANCA, arrivando a formulare l'ipotesi di richiedere il risarcimento del danno sia patrimoniale che alla reputazione economica dell'azienda e chiedendo altresì il rimborso della penalità indebita di € 1.500,00, richiesta per asseriti sconfinamenti;
- 13) vero che nella medesima riunione del 12.12.2012, di cui al capitolo che precede, tra il Sig. (omissis) e n. tre responsabili della BANCA veniva convenuto di procedere alla richiesta di concessione del fido di € 50.000,00 a titolo di prestito ordinario chirografario per estinzione della posizione debitoria e veniva predisposto e sottoscritto il relativo modulo di richiesta, che si rammostra al teste (doc. 15);
- 14) vero che SOCIETÀ S.R.L. trasmetteva in data 20.12.2012 e-mail al Signor (omissis), con la quale inviava l'ulteriore documentazione dal medesimo richiesta con e-mail del 19.12.2012; entrambi i documenti si rammostrano ai teste (docc. 16-17);
- 15) vero che in data 28.2.2012 SOCIETÀ S.r.l. trasmetteva al Signor (omissis) la e-mail che si rammostra al teste (doc. 9)
- 16) vero che nell'aprile 2012 il Sig. (omissis) comunicava telefonicamente al Sig. (omissis) di aver riscontrato sull'estratto conto un addebito di € 500,00 quale penalità di sconfinamento dal fido e chiedeva al medesimo chiarimenti in merito, ricevendo dal Sig. (omissis) la dichiarazione di non sapersi spiegare la circostanza e la promessa di "sistemare la cosa,, quanto prima.

Si indicano a testi: sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 e 16 il Sig. (omissis); sui capitoli da 7 a 14 il Sig. (omissis); entrambi domiciliati presso BANCA s.p.a., Filiale di Milano – (omissis); sui capitoli 12 e 13 il Sig. (omissis), domiciliato presso BANCA s.p.a., Direzione Territoriale (omissis) e (omissis).

in ogni caso:
con vittoria di spese e compensi di causa. "

Per parte convenuta:

"Voglia il Tribunale Illustrissimo, *contrariis reiectis*

- 1) Previa rigetto dell'istanza di revoca/sospensione della provvisoria esecutorietà ex art. 649 c.p.c., respingere l'opposizione in quanto infondata, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
- 2) In ogni caso, in sede di cognizione piena del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, condannare la SOCIETÀ S.R.L. ed il Sig. FIDEIUSSORE, in solido tra loro a pagare in favore della BANCA s.p.a. la somma di € 54.159,41, oltre agli interessi legali successivi al 10.05.13 sino al saldo.
- 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
- 4) Con condanna degli opposenti ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa, non meramente simbolica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 11.10.2013, CORRENTISTA (omissis) s.r.l. e FIDEIUSSORE (omissis) chiamavano innanzi a questo Tribunale la BANCA s.p.a., svolgendo formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo 31.07.2013, come corretto in data 27.08.2013, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Milano per l'importo di € 54.159,41 (oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese), somma pretesa da BANCA a titolo di saldo passivo al 10.05.2013 del conto corrente ordinario n. (omissis), intestato alla (omissis), di cui (omissis) si costituiva fideiussore in data 19.10.2006.

Chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, parte attrice contestava la fondatezza delle pretese creditorie azionate dalla convenuta Banca, affermando:

- illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, operata in violazione del disposto di cui all'art.120 T.U.B. e alla delibera CICR 09.02.2000;
- illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto operata in difetto di valida causa giustificatrice delle stesse e di puntuale pattuizione;
- illegittima applicazione di penali per sconfinamento non pattuite e addebitate senza che si fossero verificati sconfinamenti;
- illegittima applicazione di tassi di interesse usurari.

Chiedeva quindi l'opponente che, determinato per mezzo di C.T.U. contabile il corretto saldo del conto corrente n. (omissis), BANCA fosse condannata alla restituzione degli importi ad essa indebitamente corrisposti.

Instando altresì per il risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa dell'illegittimo operare dell'Istituto di credito, rappresentavano inoltre gli attori che BANCA:

- negava, senza opportuno preavviso e senza valide ragioni, l'erogazione di un mutuo di € 100.000 alla omissis, dopo aver colpevolmente ingenerato affidamento sulla possibilità per la società di accedere a detto finanziamento;
- revocava in data 07.02.2013 gli affidamenti concessi a (omissis), in assenza di valida motivazione giustificatrice e senza darne comunicazione agli attuali opposenti;
- effettuava illegittima segnalazione a sofferenza della società attrice presso la Centrale Rischi.

Chiedeva, infine, parte opponente che fosse ordinata la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 11.09.2013 su istanza dalla convenuta banca su beni del (omissis), contestando la legittimità della stessa.

Costituitasi con comparsa il 04.12.2013, BANCA s.p.a. chiedeva confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, preliminarmente instando perché ne venisse confermata la provvisoria esecutività.

Eccepiva, in particolare, l'opposta quanto segue:

- intervenuta decadenza di parte opponente dal diritto di contestare la legittimità degli addebiti in conto corrente a fronte di approvazione tacita degli estratti conto;
- legittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, effettuata nel rispetto delle norme di cui alla delibera CICR 09.02.2000 e, in ogni caso, irripetibilità dei versamenti per interessi dovendosi il pagamento degli stessi qualificare ex art.2034 c.c.;
- legittima applicazione di commissioni di massimo scoperto operata in presenza di valida pattuizione;
- piena conformità dei tassi d'interesse applicati alla normativa antiusura;
- infondatezza delle pretese di parte opponente in punto risarcimento danni;
- piena legittimità della segnalazione della correntista a sofferenza, assoluta legittimità dell'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni di (omissis);

chiedeva in subordine parte convenuta, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannarsi gli oppositori al pagamento in favore di essa BANCA di € 54.159,41 (oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese) instando, altresì, perché gli attori fossero condannati ex art.96 c.p.c..

Concessi termini per memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 22.05.2014 il giudice disponeva c.t.u., contabile assegnandone l'incarico al dott. (omissis) che depositava proprio elaborato peritale in data 08.02.2015.

Ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 12.04.2016, quando tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini di legge per memorie conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parzialmente fondate si ritengono le istanze e le eccezioni di parte attrice, nei limiti delle seguenti considerazioni.

Si rileva preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di parte convenuta di intervenuta decadenza degli oppositori dal diritto di contestare la legittimità degli addebiti in conto corrente a fronte di approvazione tacita degli estratti conto periodicamente ricevuti dalla BANCA, si condivide invero in proposito l'orientamento consolidato in giurisprudenza secondo cui *"l'incontestabilità delle risultanze del conto, conseguente all'approvazione tacita dell'estratto, a norma dell'art. 1832 cod. civ., si riferisce agli accrediti e agli addebiti nella loro realtà fenomenica, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali essi derivano, di talché l'approvazione o la mancata impugnazione del conto non comportano l'incontestabilità del debito fondato su un negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque, su situazione illecita,, (Cass. n.22945/2010)".*

Del pari infondata è l'eccezione di *soluti retentio* sollevata da parte convenuta ai sensi dell'art.2034 c.c.: si ritiene infatti ricorra il disposto di cui all'art.2033 c.c. (diritto di ripetere un pagamento non dovuto), e non già la fattispecie di cui all'art.2034 c.c. di pagamento *"in esecuzione di doveri morali o sociali"*, dal momento che nel rapporto cliente-banca i doveri di ciascuno discendono da specifiche previsioni negoziali e di legge, in un contesto di doverosa correttezza e trasparenza contrattuale.

Ciò detto, prive di pregio si ritengono le doglianze di parte attrice in punto capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

Nel caso di specie, infatti, il contratto del 20.10.2006 reca puntuale pattuizione, specificamente approvata dalla correntista, in ordine alla periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi tanto attivi che passivi, essendo possibile leggere all'art.7 co. 3 di detto contratto che *"i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con l'identica periodicità pattuita ed indicata nel presente contratto, portando in conto, con valuta data di regolamento dell'operazione, gli interessi ...il saldo risultante così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità"*, e specificandosi nelle "condizioni

economiche che la *"periodicità di liquidazione contabile e di capitalizzazione degli interessi"* è *"trimestrale (fine trim. solare)"*.

Tale pattuizione risulta pienamente conforme al dettato normativo e regolamentare vigente all'epoca della stipula del contratto, ossia l'art.120 co.2 T.U.B., come integrato dall'art.25 c.2 D.L.vo 342/99, e la delibera CICR 09.02.2000, che, come la stessa parte attrice riconosce (atto di citazione, p.12), sancisce che *"nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e secondo la periodicità contrattualmente stabiliti... il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità... nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori"* (art.2); ciò legittima l'addebito di interessi anatocistici, subordinato alla condizione, nel caso di specie pienamente rispettata, che vi fosse pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.

Né deve ritenersi violato il prescritto principio di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, sulla base del rilievo di parte attrice che *"la capitalizzazione trimestrale non apporta alcun incremento a favore del correntista, diversamente da quanto è, invece, previsto a favore della banca"* (atto di citazione, pag. 14); ciò deve invero imputarsi, non già ad una violazione del disposto di cui all'art.2 della citata delibera CICR 09.02.2000, ma all'essere il tasso d'interesse creditorio significativamente più basso del tasso debitorio, da ciò derivando che l'effetto della capitalizzazione degli interessi attivi, che pure vi è, sia ravvisabile, nell'indicazione del tasso effettivo, solo adottando ordini di grandezza inferiori rispetto a quelli utilizzati in contratto.

In sede di ricalcolo, pertanto, non è stato espunto alcun addebito effettuato a titolo di capitalizzazione degli interessi.

Inconferente si ritiene ogni eccezione di parte attrice in punto commissioni di massimo scoperto.

In primo luogo, si reputa, infatti, pienamente legittima tale voce di costo, dovendosene sottolineare la natura di corrispettivo convenuto tra le parti per il servizio reso dalla BANCA di messa a disposizione di fondi in favore del correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma.

Sulla distinzione tra interessi e cms si rileva d'altro canto che la commissione convenuta viene conteggiata, nella misura percentuale pattuita, con riferimento alla punta massima del saldo debitorio del trimestre, mentre gli interessi corrispettivi sono parametrati percentualmente a ciascun saldo debitorio in funzione dell'entità e del suo protrarsi. Si rileva altresì come nel caso di specie il contratto del 20.10.2006 presenti una pattuizione della voce *"commissione di massimo scoperto"* rispettosa dell'art.117 D.L.vo n.385/93 (Testo Unico Bancario), che prescrive la forma scritta per *"il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati"*.

Tra le condizioni economiche indicate in contratto si rinviene infatti la voce *"commissione trimestrale sul massimo scoperto"*, di cui sono indicati il tasso (1%), la periodicità di computo (trimestrale), e della base di calcolo (applicata sulla punta di massima esposizione, in ogni singola divisa, verificatasi nel trimestre di riferimento e addebitata per un importo non superiore al 50% degli interessi debitori liquidati nel medesimo trimestre).

Non si è pertanto disposta alcuna espunzione, dal rapporto di conto in oggetto, della voce addebitata a titolo di cms.

Quanto inoltre alla sopravvenuta L. 2/09 che, in vigore dal 29.01.09 e operante per i contratti stipulati in epoca antecedente il 27.06.09, ha previsto la legittimità della suddetta voce di costo solo nel rispetto di determinati presupposti, nessuna violazione può ravvisarsi a carico della banca nel rapporto di conto in esame, non risultando vi siano più stati addebiti in conto a titolo di cms dalla data del 17.06.2009, come emerge dall'estratto conto al 30.06.2009 (doc.8 conv.).

Fondate risultano al contrario le eccezioni sollevate dagli opposenti con riferimento all'addebito di penali di sconfinamento.

Si rileva infatti che, dovendosi ricondurre tale voce di costo, per la stretta affinità con le cms che la caratterizza, all'ambito di applicazione del comma 1 dell'art. 2 bis D.L. 185/08, che sancisce la nullità delle "clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido", essendo l'addebito di tale penale previsto "in caso di sconfinamento protrattosi per almeno 5 giorni", essa si pone in contrasto con il richiamato dettato normativo, che prevede il consentito perdurare di una commissione di massimo scoperto solo nel caso di conto a debito per un periodo superiore a trenta giorni.

In sede di ricalcolo si è quindi provveduto ad espungere le somme addebitate per penali di sconfinamento, quantificate dal c.t.u. in € 1.500; tale riduzione dei saldi debitori si è ulteriormente riflessa sugli interessi passivi conteggiati sul conto n. (omissis), risultati, in esito al ricalcolo, inferiori per una somma pari ad € 774,74 rispetto a quanto conteggiato dalla convenuta BANCA.

L'espunzione di detta penale, in conseguenza della nullità della stessa, rende ultronea ogni verifica contabile volta ad accertare se la stessa sia stata addebitata a fronte di effettivi sconfinamenti del saldo negativo del conto oltre il limite dell'accordato.

Per quanto riguarda, invece, l'essere o meno intervenuti sconfinamenti, ogni verifica è stata rimessa al c.t.u., dovendosi, in ogni caso, individuare, in assenza di emergenze documentali di segno opposto, in € 50.000 l'entità dell'apertura di credito, tale essendo il limite pattuito nel contratto di apertura di credito stipulato in data 14.10.2010 (doc.14 conv.) né rinvenendosi prova di una sua riduzione.

Svolte le proprie indagini, il c.t.u., alle cui conclusioni si ritiene di aderire, ha escluso in proposito la fondatezza delle asserzioni di parte opponente, avendo potuto constatare come nonostante l'espunzione degli addebiti operati dalla banca convenuta a titolo di "penale di sconfinamento", sono comunque emersi sconfinamenti rispetto all'apertura di credito di cui al contratto 14.10.2010 in due distinte occasioni: ossia, in data 01.04.2012 ed in data 01.04.2013.

In sede di ricalcolo, a detti sconfinamenti sono stati applicati i tassi ultrafido come pattuiti o successivamente variati dalla banca ex art. 118 t.u.b..

Irrilevanti si ritengono le eccezioni svolte da parte attrice con riferimento all'asserita usurarietà dei tassi d'interesse applicati dalla banca, come specificato in memoria 28.04.2014, nel IV trimestre 2010, I trim. 2011 e I e II trim. 2012, basandosi dette censure, come hanno confermato le verifiche effettuate dal c.t.u. su un calcolo del **TEG effettuato utilizzando una formula non coerente con quella prevista dalle istruzioni della Banca d'Italia.**

Conformemente all'orientamento costantemente espresso da questo Tribunale, di recente confermato dalla Corte di legittimità (Cass. 12965/2016, si ritiene, infatti, che ogni verifica di usura vada effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro-tempore vigenti, e ciò per l'assorbente considerazione che, alla luce di questi stessi criteri Banca d'Italia (operando in base a normativa regolamentare emessa su espressa delega della normativa primaria anti-usura di cui agli artt.2 L.108/96 e 2bis D.L.185/08), rileva il tasso medio trimestralmente applicato dagli intermediari finanziari, in relazione al quale è conteggiato il tasso soglia; criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, impongono di accedere al confronto tra il TEG applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando la stessa metodologia di calcolo che Banca d'Italia, ufficializzata nelle Istruzioni, impone alle banche di rispettare, atteso che, se tale è la formula seguita dal Ministero del Tesoro/Banca d'Italia per rilevare trimestralmente il TEGM applicato dalle banche, e quindi individuare il tasso soglia, tale deve essere la formula che conseguentemente deve essere utilizzata per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato o meno detta soglia nell'addebitare costi di credito nel singolo rapporto di conto corrente (sarebbe scientificamente inattendibile un confronto di due dati, ove il primo sia calcolato computando le voci di costo secondo una

data metodologia, e il secondo sia calcolato, o computando voci di costo diverse o computando le stesse, ma secondo metodologia diversa).

Oltretutto si rileva che la scelta discrezionale di Banca d'Italia, ante 2009, di escludere la voce "*commissione di massimo scoperto*" dalla metodologia di rilievo del TEGM (scelta di cui lo stesso legislatore del 2008 sanciva la legittimità, disponendo che si tenesse conto delle commissioni solo a decorrere dalla legge di conversione del D.L. 185/2008, ossia "*fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni*"), e la successiva scelta, in esito alla modifica normativa di cui all'art.2 bis DL 185/2008, di computare dette commissioni conteggiandole tra gli oneri (in rapporto all'accordato e non all'utilizzato) e non sommandole agli interessi, paiono scelte volte entrambe a contenere il dato del tasso effettivo globale medio, e conseguentemente il dato del tasso soglia che su di esso si uniforma, e ciò nell'interesse (e non a danno) degli utenti del credito bancario, venendo gli intermediari vincolati al rispetto di un tasso soglia generalmente più basso.

Sarebbe a questo punto iniquo per gli intermediari, vincolati al rispetto di un tasso soglia conteggiato secondo una metodologia volta a contenerne il dato, effettuare una verifica, circa l'effettivo tasso applicato, seguendo una metodologia di calcolo diversa, che, qualora utilizzata in sede di rilevazione del TEGM, avrebbe condotto a un tasso soglia più elevato.

Infondata risulta, alla luce di tali considerazioni, ogni censura circa l'usuraietà oggettiva dei tassi applicati dalla BANCA, atteso che l'asserito superamento dei tassi soglia prospettato da parte attrice, come hanno confermato le verifiche effettuate dal C.T.U., è il frutto di un calcolo dei tassi di interesse applicati utilizzando una formula non coerente con quella prevista dalle Istruzioni della Banca d'Italia.

Svolti tali rilievi in merito all'entità del credito vantato dalla convenuta BANCA (accertato in termini che poco si discostano dal saldo conteggiato originariamente dalla BANCA), infondate si ritengono le istanze risarcitorie svolte da parte attrice a fronte di danni asseritamente patiti in conseguenza di comportamenti della convenuta affermati illegittimi.

Per quanto riguarda il diniego di BANCA di erogare nuovo credito alla società attrice attraverso il rinnovo della concessa apertura di credito o l'erogazione di un finanziamento a medio lungo termine, non si individuano profili di illegittimità nell'operato del convenuto istituto di credito.

La giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis cass. 4718/2016) è costante nell'affermare che, "*perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale*", a fronte di un recesso dalle trattative "*è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento nella conclusione del contratto*".

Nel caso di specie, al contrario, dallo scambio epistolare avvenuto tra il legale rappresentante della società attrice e la BANCA opposta, parzialmente versato in atti, non emerge alcun elemento idoneo a comprovare che le trattative in corso fossero giunte a un livello di avanzamento tale da ingenerare nell'amministratore della società correntista un "*ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto*".

E' anzi possibile riscontrare elementi di segno opposto, dal momento che l'andamento delle trattative tra (omissis) e BANCA, come emergente dai messaggi di posta elettronica prodotti da parte attrice sub doc. 5 - 17, sembra escludere che nel periodo giugno dicembre 2012 fossero intervenuti effettivi progressi nella direzione di addivenire alla conclusione del contratto di mutuo.

Il 07.06.2012 le trattative per l'erogazione di mutuo per € 100.000 erano invero lontane da una conclusione, richiedendo la BANCA integrazioni alla documentazione prodotta ("*ho appena ricevuto copia del ma modello unico che le trasmetto come da Lei richiesto a titolo di documentazione complementare per la*

Sentenza, Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini, 14 luglio 2016

concessione del finanziamento a M- L termine di cui abbiamo oggi parlato", e-mail 07.06.2012 di (omissis), doc.6 att.) e non essendosi ancora raggiunto l'accordo sulle condizioni del finanziamento ("è auspicabile che noi si possa ottenere da BANCA condizioni quanto più vicine possibile a quelle già concesse a suo tempo da (omissis)", e-mail 07.06.2012 di (omissis) a BANCA, doc.5 att.).

Ugualmente distante appariva una positiva conclusione delle trattative alla data del 30.08.2012 quando, da quanto è possibile evincere dalla e-mail indirizzata a BANCA da (omissis) (doc.7 att.), l'Istituto di credito, essendo ancora in corso la fase istruttoria, richiedeva informazioni in merito a una possibile segnalazione a sofferenza della società presso la Centrale Rischi operata da altra banca.

Né uno stadio significativamente più avanzato era stato raggiunto il 26.10.2016, quando non solo la BANCA chiedeva ulteriori integrazioni della documentazione prodotta, integrazioni cui peraltro la correntista al 20.12.2012 non aveva ancora adempiuto (doc.16 e 17 att.), ma non vi era neppure accordo sulle garanzie che la parte mutuataria avrebbe dovuto prestare a fronte del finanziamento ("*come richiesto alleghiamo alla presente ulteriore documentazione ...preferiremmo ove possibile evitare la formula di finanziamento garantito fondariamente*", e-mail di (omissis) a BANCA cui la BANCA rispondeva il 26.10.12: "*come anticipato ...la possibilità di andare a richiedere un finanziamento di importo superiore ad euro 50.000 può essere presa in considerazione esclusivamente a fronte di una garanzia ipotecaria*", -doc.13 e 14 att.).

Deve quindi escludersi che la società correntista potesse fare ragionevolmente affidamento sulla sicura erogazione del finanziamento richiesto, non risultando di conseguenza integrati i presupposti necessari per individuare una responsabilità precontrattuale in capo alla convenuta banca per l'abbandono delle trattative.

Deve parimenti escludersi che la decisione della convenuta banca di non erogare ulteriore credito alla (omissis) fosse avvenuta in assenza di giusta causa, dovendo anzi ritenersi conforme alla diligenza del *bonus argentarius* il non aumentare le proprie esposizioni nei confronti di soggetto che non sembrava presentare adeguate garanzie di solvibilità.

Parimenti infondate appaiono le pretese risarcitorie svolte dagli attori a fronte della lamentata illegittima riduzione, seguita dalla revoca, della concessa apertura di credito in conto corrente.

Come già esposto non vi sono invero elementi in atti da cui emerga come l'apertura di credito, concessa con contratto 14.10.2010 fino ad € 50.000 (doc.14 conv.), fosse successivamente ridotta ad € 25.000.

Per quanto invece riguarda la revoca degli affidamenti, operata con raccomandata 16.01.2013 (non in atti), e il successivo recesso dal conto corrente n. (omissis) (doc.18 att.), deve ritenersi che la BANCA opposta abbia agito legittimamente.

L' art. 6 contratto di conto corrente 20.10.2006 (doc.1 att.) e l'art.7 contratto di apertura di credito 14.10.2010 (doc.14 conv.), entrambi specificamente approvati dalla società correntista, disciplinano infatti il diritto della banca "*di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito*", il quale è sottoposto all'unico limite della giusta causa richiesta dall'art. 1845 c.c..

Tale giusta causa deve ritenersi integrata nel caso di specie, risultando l'apertura di credito revocata non già in modo improvviso, come affermato da parte opponente, ma in seguito a trattative, protrattesi senza alcun esito per mesi, concernenti l'erogazione di un mutuo o una nuova apertura di credito, finalizzate a rifinanziare la precedente esposizione debitoria della (omissis) nei confronti della BANCA, là dove tale esposizione debitoria del rapporto di conto corrente è risultato in più occasioni, e per importi crescenti, superiore al limite degli affidamenti concessi, anche una volta scomputata l'illegittima penale per sconfinamento.

Allo stesso modo non meritevoli di accoglimento risultano le doglianze di parte attrice in ordine all'affermata illegittima segnalazione della società correntista presso la Centrale Rischi.

Sentenza, Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini, 14 luglio 2016

Infatti, sia che l'azione miri ad ottenere la cancellazione della segnalazione asserita illegittima, sia che sia volta a conseguire un risarcimento del danno ingiusto che si lamenta derivatone, parte attrice deve non solo fornire prova della sussistenza del danno lamentato, ma deve prioritariamente dimostrare l'illegittimità del comportamento della convenuta BANCA.

Siffatta illegittimità tuttavia non si rinviene, trattandosi di segnalazione effettuata dopo che la correntista, per le ragioni precedentemente esposte, a fronte di un saldo debitorio crescente, e dell'incapacità di ridurlo sia pure in parte, in presenza di rari e limitati accrediti in conto, si era venuta a trovare in condizioni che deponevano per una subentrata e non transitoria difficoltà finanziaria (*"condizioni che, pur non potendo qualificarsi di totale incapacità economica, denotavano una sensibile difficoltà nella gestione e nel controllo dell'equilibrio economico-finanziario"*), facendo *"temere la possibilità, anche non immediata, di un futuro dissesto"* -Cass. n.1725/15).

Infondate si ritengono, infine, le doglianze svolte da parte attrice con riferimento all'ipoteca giudiziale iscritta dalla BANCA in forza del decreto ingiuntivo opposto in questa sede su beni ricompresi nel fondo patrimoniale, quale costituito dal garante (omissis) con atto a ministero notaio dott. (omissis) rep. (omissis) racc. (omissis).

Conformemente al principio costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. nn. 3738/15 e 7348/16) si ritiene che *"l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria... il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia ...va accertato in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero ...che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare detti bisogni.*

In quest'ottica non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testè descritto".

A tale proposito si reputa doversi valorizzare la qualità di socio unico e amministratore unico della (omissis) di (omissis), nonché la posizione di garante dallo stesso assunta, al fine di affermare che tale società rappresentasse una delle principali fonti di reddito di (omissis), non potendo con ciò escludersi la riconducibilità del debito oggetto del presente giudizio tra quelli assunti per il soddisfacimento dei bisogni familiari del garante odierno attore.

Al di là pertanto della parallela azione di revocatoria della costituzione di fondo patrimoniale, si reputa in ogni caso legittima l'iscrizione d'ipoteca effettuata da BANCA, né si ritiene doversi accogliere l'istanza attorea di riduzione dell'ipoteca, sulla base dell'assunto che, ai sensi dell'art.2875 c.c., *"il valore dei beni assoggettati ad ipoteca giudiziale superi di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art.2855 c.c. "*; in tal senso non depone infatti l'indicazione di valore contenuta nel mandato a vendere uno dei due immobili (doc.29 att.), mandato inevaso e che peraltro risale a periodo, il 2012, in cui i valori immobiliari erano notoriamente superiori a quelli attuali.

Deve inoltre considerarsi che il dato della rendita catastale è contenuto (rispettivamente € 309,87 l'appartamento più grande ed € 154,94 quello più piccolo), e che il valore sarebbe contenuto anche qualora si utilizzasse il criterio di moltiplicarlo per 200, come da art.15 c.p.c., a fronte peraltro di credito destinato ad incrementarsi per interessi e per spese di procedura; emerge inoltre dall'atto costitutivo del fondo patrimoniale che uno dei due immobili risulta gravato da altra ipoteca, previamente iscritta, per importo non conosciuto.

In considerazione delle argomentazioni tutte e dei rilievi che precedono, la pretesa creditoria della BANCA, quale accolta in sede monitoria con riferimento al saldo del rapporto di conto n. (omissis), va quindi ridotta da € 54.159,41 a € 51.884,67; sull'importo matureranno interessi legali, ex art.1224 c.c. (come da-richiasta), dalla data della chiusura del conto corrente (10.05.2013) al saldo.

Deve pertanto essere revocato l'opposto decreto ingiuntivo, accogliendosi la domanda di condanna della banca nei limiti del minor importo suddetto.

Le spese di procedimento, come liquidate ai sensi del D.M. n.55/14, seguono la soccombenza, ponendosi a carico degli opposenti, soccombenti per l'importo suddetto (di poco al di sotto dell'originaria pretesa dell'opposta) e sulle restanti domande svolte, le spese sostenute dalla convenuta e le spese di CTU.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:

1 Parzialmente accogliendo le ragioni di opposizione svolte dagli attori, revoca nei confronti di (omissis) e di (omissis) il decreto ingiuntivo n. (omissis)/2013 emesso dal Tribunale di Milano in favore di BANCA il 31.07.2013;

2 Condanna (omissis) e (omissis), in solido, a versare a BANCA l'importo complessivo di € 51.884,67, oltre interessi legali dal 10.05.2013 al saldo;

3 Rigetta ogni ulteriore domanda degli attori;

4 Condanna gli attori a rifondere alla convenuta le spese dalla stessa sostenute per il presente procedimento, liquidate per l'intero in € 13.430,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA di legge;

5 Pone in via definitiva a carico degli attori le spese di CTU, come liquidate con decreto 09.09.2015.

Milano, 14 luglio 2016

Il Giudice
Dott.ssa Laura Cosentini

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***